



**Comune di
Calendasco**

Provincia di Piacenza



**Comune di
Rivergaro**



TAVOLA DEI VINCOLI

V.4	Scheda dei vincoli	
------------	---------------------------	--

Assunzione Proposta PUG	Adozione Proposta PUG	Approvazione PUG
Del. G.C. n. __ del __/__/__	Del. C.C. n. __ del __/__/__	Del. C.C. n. __ del __/__/__

Sindaco del Comune di Calendasco

Filippo Zangrandi

Sindaco del Comune di Rivergaro

Andrea Gatti

Gruppo di lavoro

PUG Comune di Calendasco

dott. urb. Alex Massari
dott. geol. Stefano Castagnetti

PUG Comune di Rivergaro

dott. urb. Alex Massari
arch. Fabio Ceci
arch. Luca Pagliettini
arch. Denis Aldedja
Avv. Roberto Ollari
dott. geol. Gabriele Corbelli

SOMMARIO

VINCOLI AMBIENTALI	3
Zona Speciale di Conservazione (ZSC) - Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” e “Basso Trebbia”	4
Parco Regionale Fluviale del Trebbia.....	4
Progetti di tutela, recupero e valorizzazione	7
Aree di progetto per la tutela di flora e fauna	7
Fascia fluviale A: Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	8
Fascia fluviale B: Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua..	14
Fascia fluviale C: Fascia di inondazione per piena catastrofica - Zone di rispetto dell'ambito fluviale	17
Fasce fluviali del Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)	18
Fascia di integrazione dell'ambito fluviale	19
Polizia idraulica per i corsi d'acqua pubblici	22
Polizia idraulica per i corsi d'acqua del Consorzio di bonifica	24
Rischio alluvionale (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni)	25
Aree forestali e boschive	27
Formazioni lineari / Filari.....	30
Esemplari arborei di notevole pregio nazionali.....	30
Esemplari arborei di notevole pregio	31
Aree di ricarica della falda / Aree definite come rocce-magazzino	31
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	36
Zone di vulnerabilità da nitrati.....	36
Zone di vulnerabilità intrinseca alta, elevata ed estremamente elevata dell'acquifero superficiale	37
Zone di rispetto ai pozzi idropotabili	37
Fascia di rispetto a sorgenti, risorgive e fontanili	39
Rischio di dissesto	40
Aree soggette a vincolo idrogeologico.....	44
Rischio sismico	44
Classificazione sismica.....	45

VINCOLI PAESAGGISTICI E STORICO-CULTURALI.....	46
Unità di paesaggio e sub-unità di rilevanza locale	47
Beni culturali	47
Beni vincolati "ope legis"	49
Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane	50
Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale - Edifici di interesse storico-testimoniale	51
Siti con ritrovamenti archeologici / Siti di interesse storico-archeologico	52
Zone di tutela della struttura centuriata	55
Viabilità storica urbana ed extraurbana	59
Territori coperti da foreste e boschi	60
Fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico.....	61
Fascia di rispetto dei territori contermini ai laghi di interesse paesaggistico.....	62
Parco regionale del Fiume Trebbia	63
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico: Area di Monte Pillerone e del Castello di Montechiaro	64
Sistema della collina.....	66
Crinali spartiacque principali.....	68
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale	70
Zone interessate da bonifiche storiche di pianura	71
VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI	74
Fascia di rispetto alla rete stradale	75
Fascia di rispetto agli elettrodotti ad alta tensione	79
Fascia di rispetto agli elettrodotti a media tensione	81
Stazioni radio-base per la telefonia mobile.....	84
Fascia di rispetto ai metanodotti	86
Fascia di rispetto agli impianti di depurazione	87
Fascia di rispetto cimiteriale	87
Zone di particolare protezione da inquinamento luminoso	89
Impianti per l'emittenza radio e/o televisiva	90
Siti bonificati con limitazione d'uso per contaminazione residua.....	91

VINCOLI AMBIENTALI

(Tavole V.1.1, V.1.2)

Vincolo	Zona Speciale di Conservazione (ZSC) - Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" e "Basso Trebbia"
Riferimento normativo	D.G.R. n. 1562/2024 (ZSC - ZPS "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio") D.G.R. n. 1227/2024 (ZSC - ZPS "Basso Trebbia")
Obiettivo	Il sistema della Rete Natura 2000 si compone dell'insieme dei siti istituiti per la tutela, il mantenimento e/o il ripristino di habitat di specie peculiari del continente europeo che siano particolarmente minacciati di frammentazione ed estinzione. Gli elenchi delle specie e degli habitat menzionati sono contenuti negli allegati delle direttive comunitarie di riferimento. Il Comune di Calendasco è interessato dalle ZSC - ZPS "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" e "Basso Trebbia", mentre il Comune di Rivergaro è interessato esclusivamente dalla ZSC - ZPS "Basso Trebbia".
Effetti	Nelle aree inserite all'interno dei perimetri di Rete Natura 2000 sono applicate le misure di conservazione definite dagli Enti competenti e, ove vigenti, gli specifici piani di gestione. La revisione dei perimetri e delle banche dati dei siti è di competenza della Regione Emilia Romagna, sentiti gli Enti locali e gli Enti gestori di Rete Natura 2000 territorialmente competenti.
Fonte	Portale MinERva Regione Emilia Romagna

Vincolo	Parco Regionale Fluviale del Trebbia
Riferimento normativo	L.R.19/2009
Obiettivo	Le finalità istitutive del Parco sono: a) conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell'insieme delle specie animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e seminaturali; b) tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici; c) tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio; d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati; e) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

	f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale basate su un uso sostenibile delle risorse naturali; g) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e dell'attività dell'uomo nel loro sviluppo storico; h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile.
Effetti	L'area del Parco, viene suddivisa in tre zone: a. Zona B, di protezione generale: area ad elevata naturalità, non sempre in equilibrio a causa degli usi plurimi delle risorse naturali, articolata in due sottozone: - B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e pertinenze del fiume Trebbia con ampio greto fluviale impostato sulla conoide del fiume con alveo attivo a rami anastomizzati; presenza di pozze e raschi, di terrazzi fluviali del greto consolidato, di foreste riparie, e delle morfologie tipiche delle confluenze nel fiume Po, con porzione di alveo a sabbioni; ospita numerosi habitat d'interesse comunitario: forme vegetazionali degli alvei fluviali: arbustiva pioniera e legnosa, erbacea, nitrofila annuale; vegetazione pioniera a sedum, praterie semiaride, formazioni riparie a pioppi e salici e lembi di ontaneti; la fauna ittica è caratterizzata da specie d'interesse comunitario e localmente rare, è sito di nidificazione, svernamento e rotta migratoria per avifauna di interesse conservazionistico (comunitario, regionale e locale) legata agli ambienti dei prati aridi, dei greti arbustati fluviali e delle zone umide temporanee; - B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di latifoglie mesofile, ricadente nell'ambito del Physospermo-Quercetum petraeae, condizione relittuale nella fascia pedecollinare regionale; presenza di radure intercluse nel bosco; b. Zona C, di protezione e di valorizzazione agro-ambientale: ospita principalmente aree agricole; presenti anche aree degradate da naturalizzare e l'area militare denominata "Polveriera di Gossolengo"; c. Zona D, comprendente il tessuto urbano e urbanizzabile: presenza marginale di aree urbane, con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto, presenza di un Golf club all'interno della frazione Croara. Alle zone suddette si aggiunge, non ricompresa nel perimetro del Parco, l'Area Contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo. Nell'Area Contigua ricadono anche poli estrattivi e impianti per la lavorazione degli inerti. Si

intendono inoltre appartenenti all'Area Contigua: le infrastrutture viabilistiche, statali, regionali, provinciali e comunali, con l'esclusione delle strade vicinali e arginali; sono in essa comprese inoltre le infrastrutture ferroviarie di attraversamento delle aree di parco, esistenti o previste da progetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, e, nel caso di infrastrutture sopraelevate sull'alveo, le strutture di sostegno, nonché le aree interessate da interventi di sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture medesime.

L'esercizio dell'attività venatoria in Area Contigua è organizzato in collaborazione con l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) interessato.

Qualora l'Area Contigua ricada in Zone di Protezione Speciale, si applicano, se più restrittive, le misure di conservazione adottate ai sensi dei provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [Sito esterno](#).

È comunque vietato l'esercizio venatorio da appostamento fisso e il prelievo in deroga di cui all'articolo 9 della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Nelle Aree Contigue, il Piano territoriale del Parco, tenuto conto della pianificazione provinciale di settore e fatte salve le potenzialità dei giacimenti definite dal Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE), stabilisce indirizzi e direttive nei confronti dei Comuni ai fini della redazione dei Piani delle attività estrattive comunali (PAE).

Per l'assetto finale delle aree interessate da attività estrattiva in Area Contigua, sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino in materia di attività estrattive, vale quanto segue:

- a. le aree, comprese all'interno di ogni polo estrattivo nella fascia più prossima all'alveo del fiume secondo le disposizioni del PIAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno ricomprese automaticamente in zona B1, previo idoneo restauro naturalistico e paesaggistico;
- b. le aree ricadenti nella rimanente porzione di ogni polo estrattivo saranno ricomprese automaticamente in zona C e il recupero a fini agricoli potrà avvenire a condizione che venga assicurata una copertura vegetale naturale pari ad almeno il 6% dell'area complessiva.

In tutte le zone del parco e nell'Area Contigua è vietata la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatta salva la possibilità, in area contigua, di effettuare attività di recupero e/o di trattamento finalizzato al recupero, negli impianti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano esistenti, in corso di realizzazione ovvero previsti nei vigenti strumenti di pianificazione; sono inoltre consentite le attività di smaltimento e recupero rifiuti

	relative alla gestione delle attività estrattive secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Fonte	Portale MinERva Regione Emilia Romagna

Vincolo	Progetti di tutela, recupero e valorizzazione
Riferimento normativo	PTCP, art. 53
Obiettivo	I progetti di tutela, recupero e valorizzazione sono riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico ambientali e storico-culturali ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane. Tali progetti sono finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR.
Effetti	In relazione alla opportunità di valorizzare la fruizione naturalistica e ricreativa della fascia fluviale dei Fiumi Po e Trebbia e alla possibilità di realizzare un sistema di mobilità integrato, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a sviluppare a livello comunale uno specifico progetto di tutela, recupero e valorizzazione negli ambiti di valore naturale e ambientale e negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.
Fonte	PTCP

Vincolo	Aree di progetto per la tutela di flora e fauna
Riferimento normativo	PTCP, art. 53
Obiettivo	I progetti di tutela, recupero e valorizzazione sono riferiti soprattutto agli aspetti naturalistico ambientali e storico-culturali ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane. Tali progetti sono finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle politiche di miglioramento della qualità paesaggistica fissati dal PTPR.

Effetti	In relazione alla opportunità di tutelare la flora e fauna della fascia fluviale del torrente Tidone, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere a sviluppare a livello comunale uno specifico progetto di tutela, recupero e valorizzazione.
Fonte	PTCP

Vincolo	Fascia fluviale A: Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
Riferimento normativo	PTCP, art. 11
Obiettivo	Nella fascia A è obiettivo prioritario assicurare, compatibilmente con le condizioni di sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture esposti, il deflusso della piena di riferimento e il mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico dell'alveo, affinché venga favorita l'evoluzione naturale del corso d'acqua in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni dei manufatti nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. La fascia A è definita dall'alveo o canale che è sede prevalente del deflusso della corrente di piena oppure, nel caso dei laghi e dei bacini, dall'area corrispondente all'invaso. La fascia A è suddivisa nelle seguenti zone: a. zona A1, alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini; b. zona A2, alveo di piena; c. zona A3, alveo di piena con valenza naturalistica.
Effetti	Nella fascia A sono ammessi e favoriti, conformemente alle direttive tecniche di settore, gli interventi di salvaguardia della dinamica fluviale e di mitigazione del rischio idraulico, oltre che gli interventi di conservazione degli spazi naturali e loro riqualificazione nel caso in cui risultino degradati. Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A non sono ammessi : a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalle Norme del PTCP; b. il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalle Norme del PTCP; c. la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ad

	eccezione dei casi relativi all'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali; d. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalle Norme del PTCP. Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali, nella fascia A sono invece consentiti i seguenti interventi e attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di deflusso, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica incolumità in caso di piena: a. la realizzazione delle opere idrauliche e delle opere di bonifica e di difesa del suolo, comprese le attività di esercizio e manutenzione delle stesse, nonché gli interventi volti alla rinaturazione o ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, solo se effettuati o autorizzati dalle Autorità idrauliche competenti e dagli Enti gestori del canale o dell'invaso, nel rispetto delle direttive tecniche di settore e di concerto con gli Enti gestori delle aree protette, qualora presenti; b. i tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella fascia, per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, alle stesse condizioni stabilite per gli interventi di cui alla precedente lettera a.; c. le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo e che siano realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, fermo restando che la realizzazione di tali impianti in aree sottostanti a sbarramenti di ritenuta (briglie, traverse e dighe) deve essere autorizzata dall'ente gestore dello sbarramento; e. l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, realizzato anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali; f. il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dal Capo 2° del Titolo III delle Norme del PTCP in materia di attività di gestione dei rifiuti;
--	--

	g. il completamento delle opere pubbliche o di interesse pubblico in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR; h. la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico ed attrezzature di utilità collettiva, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili e previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, qualora la normativa ne preveda la pianificazione, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche essenziali dell'ecosistema fluviale, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso né limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo, evitando tracciati paralleli al corso d'acqua; a tal fine, i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, redatto secondo le modalità di cui alle Norme del PAI e alle direttive tecniche di settore, e sottoposto al parere delle Autorità idrauliche competenti, che documenti l'assenza di interferenze negative rispetto alle suddette situazioni; le opere suddette riguardano: • linee di comunicazione viaria, ferroviaria, anche se di tipo metropolitano, ed idroviaria; • approdi e porti per la navigazione interna, comprese le opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità; • impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; • invasi ad usi plurimi; • impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui; • impianti a rete per lo smaltimento dei reflui; • sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, con le esclusioni ed i limiti stabiliti dalle Norme del PTC; • aree attrezzabili per la balneazione, compresi chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature; • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, previa verifica di impatto ambientale; i. la realizzazione delle infrastrutture stradali, degli impianti per le telecomunicazioni e per l'approvvigionamento idrico, degli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, dei sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della
--	--

	popolazione di due Comuni confinanti, con le esclusioni ed i limiti stabiliti dalle Norme del PTCP; j. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, purché ammesse dallo strumento urbanistico vigente, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e a garantirne la compatibilità e integrazione con il contesto ambientale, e purché le eventuali superfici abitabili siano in sicurezza rispetto alla piena di riferimento; gli interventi di ampliamento sono ammessi solo per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico; k. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, evitando ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde; l. i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, ma per quantitativi non superiori a 150 metri cubi annui; m. le estrazioni di materiali litoidi, fatto salvo quanto disposto dalle Norme del PTCP in materia di attività estrattive, solo se connesse ad interventi finalizzati alla regimazione delle acque e alla rinaturazione, previste dagli strumenti settoriali di pianificazione, programmazione e progettazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore; n. la realizzazione di piste, guadi e accessi per natanti e altri sistemi di trasferimento, relativi ad attività estrattive ubicate in golena e al trasporto all'impianto di trasformazione, purché inseriti nell'ambito dei piani di settore, sottoposti a verifica di compatibilità ambientale e ripristinati, ad eccezione degli accessi per natanti qualora il loro mantenimento sia previsto in detti piani, al termine dell'esercizio; tali interventi devono consentire il deflusso della piena e non limitare la mobilità laterale del corso d'acqua; o. i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione ritenuti compatibili dal PIAE; p. il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali inerti che non si identificano
--	---

	come rifiuti finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave; q. ai fini della valorizzazione e fruizione delle aree di valore naturale e ambientale, la collocazione di attrezzature mobili di supporto ad attività o usi sportivi e del tempo libero, nonché la localizzazione di percorsi e spazi di sosta pedonali o per mezzi di trasporto non motorizzati, purché in condizioni di sicurezza idraulica; r. le attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idrochimiche del corso d'acqua; s. le attività escursionistiche e del tempo libero. <u>Zona A1: Alveo attivo o invasivo</u> Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente. Nell'alveo inciso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni: a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono: • attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; • garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; • migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici; • essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali; b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione
--	---

spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

Zona A2: Alveo di piena

Nell'alveo di piena, zona A2, oltre a quanto consentito per la fascia A, sono ammessi, compatibilmente con le condizioni di rischio idraulico e fatto salvo quanto stabilito dalle Norme del PTCP in merito al rispetto dell'area di sponda, e dal Titolo I della Parte terza delle Norme del PTCP in merito al territorio rurale:

- a. il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto idraulico-morfologico e ambientale della fascia;
- b. la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, se strettamente necessarie alla conduzione agricola del fondo;
- c. la realizzazione di capanni e ricoveri per i mezzi agricoli purché amovibili e realizzati con materiali tradizionali;
- d. le normali pratiche agricole, purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle normative regionali vigenti;
- e. le attività silvicolture se realizzate attraverso accorgimenti nelle modalità di impianto che possano migliorare la compatibilità ambientale;
- f. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti della legislazione e regolamentazione regionale vigente;
- g. la riqualificazione e il potenziamento degli impianti per lo sport ed il tempo libero esistenti a gestione pubblica o privata, purché connessi con l'ambiente fluviale ma in sicurezza idraulica e nel rispetto ed in armonia con il sistema ambientale, escludendosi in ogni caso l'ampliamento dei campeggi.

Zona A3: Alveo di piena con valenza naturalistica

Nell'alveo di piena con valenza naturalistica, zona A3, oltre agli interventi non consentiti per le zone A1 e A2, non è ammessa l'introduzione in qualsiasi forma di

	specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone, o comunque nocive per l'ambiente acquatico, né l'installazione di sostegni per elettrodotti e di impianti per le telecomunicazioni in genere, mentre sono ammesse le seguenti attività, purché non in contrasto con la disciplina generale della fascia A e realizzate preservando le condizioni di sicurezza idraulica: a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri; b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti; c. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto; d. la gestione dei boschi e delle foreste; e. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco.
Fonte	PTCP

Vincolo	Fascia fluviale B: Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua
Riferimento normativo	PTCP, art. 12
Obiettivo	Nella fascia B è obiettivo prioritario mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e della laminazione delle piene, conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale. La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni.

	La fascia B è suddivisa nelle seguenti zone: a. zona B1, di conservazione del sistema fluviale; b. zona B2, di recupero ambientale del sistema fluviale; c. zona B3, ad elevato grado di antropizzazione.
Effetti	Sono ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano: a. la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali; b. il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici; c. il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo. Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B non sono ammessi: a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi consentiti descritti successivamente; b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti; c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine; d. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, ancorché contenuti in contenitori impermeabilizzati, ad eccezione dei casi consentiti descritti successivamente. Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B sono invece ammessi: a. tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A, salvo quelli diversamente disciplinati dalle lettere successive; b. gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli artt. 38 e 38-bis delle Norme del PAI; c. le estrazioni di materiali litoidi, solo se previste dagli strumenti settoriali di

	pianificazione e programmazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 116 delle Norme del PTCP in materia di attività estrattive; d. le normali pratiche agricole, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo I della Parte terza delle Norme del PTCP; e. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006; f. le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema delle aree forestali e boschive; g. le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui alle lettere g) e f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa, fatte salve le limitazioni relative al territorio rurale stabilite dal Titolo I della Parte terza delle Norme del PTCP; h. gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, e gli interventi di sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; i. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi. Nella zona B3 vale quanto disposto nella fascia B, mentre nella zona B1 e nella zona B2, rispetto a quanto disposto nella fascia B, valgono le seguenti limitazioni: a. le attività di cui alla precedente lettera d. sono ammesse purché compatibili con l'ambiente fluviale ed attuate con l'utilizzo di metodi di coltivazione che tendano ad eliminare o ridurre i fertilizzanti, i fitofarmaci e gli altri presidi chimici ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate, ossia con le tecniche agronomiche riportate nei Disciplinari di produzione integrata previsti dalle
--	---

	normative regionali vigenti; b. le attività di cui alle precedenti lettere e. e g. non sono ammesse. Nelle aree ricadenti in fascia B di nuova individuazione rispetto ai piani territoriali (PTPR, PTCP e PAI) previgenti alla data di adozione del PTCP (16 febbraio 2009), sono fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla medesima data, qualora ricadenti nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 3 dell'art. 17 del PTPR.
Fonte	PTCP

Vincolo	Fascia fluviale C: Fascia di inondazione per piena catastrofica - Zone di rispetto dell'ambito fluviale
Riferimento normativo	PTCP, art. 13
Obiettivo	Nella fascia C l'obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale, anche con riferimento all'adeguatezza delle eventuali difese idrauliche, e di recuperare l'ambiente fluviale, principalmente tramite specifici piani e progetti di valorizzazione. La fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali. La fascia C si articola nelle seguenti zone: a. zona C1, extrarginale o protetta da difese idrauliche; b. zona C2, non protetta da difese idrauliche.
Effetti	Nella fascia C valgono le seguenti disposizioni: a. sono ammessi tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A e B ed inoltre gli interventi e le attività non altrimenti localizzabili e compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio, fatto salvo quanto stabilito dalle successive lettere; b. i nuovi interventi riguardanti le linee di comunicazione stradali e ferroviarie, gli aeroporti e gli eliporti sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico, non obbligatoria in caso di tracciati stradali di livello subprovinciale e nel caso di limitate modifiche dei tracciati stradali esistenti; c. le linee elettriche e le altre infrastrutture a rete e puntuali per il trasporto di

	energia, acqua e gas, anche interrate, nonché gli impianti di trattamento dei reflui, sono ammessi, ad eccezione delle linee elettriche di alta tensione e dei depuratori con potenzialità >10.000 ab/eq la cui ammissibilità è subordinata a verifica di accettabilità del rischio idraulico; d. gli impianti di produzione energetica sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico; e. la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90 delle Norme del PTCP; f. gli edifici di nuova costruzione riguardanti strutture residenziali, produttive, commerciali, sportivo-ricreative e di ricovero e cura, compresi i relativi ampliamenti, nonché i cimiteri di nuovo impianto, qualora ricadenti all'esterno del territorio urbanizzato sono ammessi subordinatamente a verifica di accettabilità del rischio idraulico. L'eventuale inadeguatezza locale della funzione di contenimento della piena assegnata alla fascia B, rilevata a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento ovvero sulla base della valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale, nonché a fronte di specifiche situazioni di rischio individuate dagli Enti a vario titolo competenti, implica che, fino all'avvenuto adeguamento strutturale da parte delle Autorità idrauliche preposte, opportunamente validato, le aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di fascia B sono da disciplinare cautelativamente secondo la normativa prevista per la fascia B oppure, ad esito dello studio del rischio idraulico, secondo una disciplina commisurata allo stato di rischio rilevato ed inserita nello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme del PAI, secondo le direttive tecniche di settore.
Fonte	PTCP

Vincolo	Fasce fluviali del Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)
Riferimento normativo	PAI, artt. 28-31 e 34-39
Obiettivo	Le fasce fluviali del PAI sintetizzano caratteristiche di pericolosità idraulica. La normativa è differenziata per le Fasce fluviali A, B e C.
	La fascia A è funzionale a garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del

	fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. La fascia B è funzionale a mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. La fascia C è funzionale ad integrare il livello di sicurezza alle popolazioni. Nelle fasce A e B le possibilità di intervento sono estremamente limitate, mentre nella fascia C gli interventi ammessi sono regolamentati dalle corrispondenti norme del PTCP, ed in ogni caso coordinando le attività di prevenzione del Piano di Protezione Civile comunale. Nella fascia B di progetto il vincolo si sostanzia nell'obbligo di assumere, nella fascia C esterna a tale "limite B di progetto", le stesse limitazioni previste in fascia B; poiché l'apposizione del vincolo sottende a una programmazione di opere di difesa da parte delle Autorità competenti, la sua rimozione è subordinata a provvedimenti formali (opportunosamente regolati dalle direttive attuative del PAI), che attestino l'avvenuta realizzazione delle opere o una revisione delle programmazioni.
Fonte	Piano per l'Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI)

Vincolo	Fascia di integrazione dell'ambito fluviale
Riferimento normativo	PTCP, art. 14
Obiettivo	La fascia di integrazione dell'ambito fluviale, denominata "fascia I", comprende l'alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d'acqua, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non interessati dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento. Nella fascia di integrazione dell'ambito fluviale l'obiettivo è escludere tutte le attività non compatibili con un razionale uso del suolo, che comportino alterazioni dell'equilibrio idraulico, idrogeologico, geomorfologico e vegetazionale dei luoghi.
Effetti	Nella pianificazione urbanistica comunale la fascia di integrazione è stata articolata nelle seguenti zone: • zona I1, corrispondente all'alveo attivo o inciso, come definito dalla Circolare n. 780/1907 del Ministero dei Lavori Pubblici. • zona I2, corrispondente alla zona di integrazione, la cui ampiezza varia a seconda dell'andamento morfologico dei corsi d'acqua. La disciplina da applicarsi può richiamare, in tutto o in parte, le disposizioni previste

dal PTCP per le fasce fluviali A, B e C, preferendo, per analogia con le specifiche finalità di tutela, la disciplina di cui alla zona A1 per l'alveo inciso e quella di cui alla fascia B per la zona di integrazione, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica.

Alveo attivo o inciso - Zona I1

Nell'alveo inciso, zona A1, e comunque per una fascia di 10 metri dalla sponda, oltre agli interventi non ammessi nella fascia A, non sono ammessi l'edificazione, le attività zootecniche, il pascolo e l'utilizzazione agricola del suolo, comprese le coltivazioni a pioppeto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per arboricoltura da legno, mentre sono consentite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree solo se derivanti da interventi di bioingegneria forestale e di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.

Nell'alveo inciso, zona A1, valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- a. gli interventi di manutenzione idraulica consentiti nella fascia A, compresi quelli finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, devono:
 - attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
 - garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone;
 - migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà e alla tutela degli habitat caratteristici;
 - essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali;
- b. gli interventi di rinaturazione consentiti nella fascia A, costituiti da riattivazioni o ricostituzioni di ambienti umidi, ripristini e ampliamenti delle aree a vegetazione spontanea autoctona, devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato, nel rispetto delle direttive tecniche di settore.

Zona di integrazione dell'ambito fluviale - Zona I2

La fascia B è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al verificarsi dell'evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni.

Nella fascia B sono ammessi e promossi, compatibilmente con le esigenze di officiosità idraulica, interventi di riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:

- a. la riattivazione dei processi evolutivi naturali dell'alveo e la ricostituzione di ambienti umidi naturali;
- b. il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di favorire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
- c. il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.

Nella fascia B non sono ammessi:

- a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'aspetto morfologico e idraulico dell'alveo, ad eccezione dei casi espressamente consentiti dalle Norme del PTCP;
- b. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in aree idraulicamente equivalenti;
- c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- d. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, ancorché contenuti in contenitori impermeabilizzati, ad eccezione dei casi stabiliti dalle Norme del PTCP.

Nella fascia B sono invece ammessi:

- a. tutti gli interventi e le attività consentiti nella fascia A, salvo quelli diversamente disciplinati dalle Norme del PTCP;
- b. gli impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e la messa in sicurezza di quelli esistenti, previo parere di compatibilità dell'Autorità di bacino del fiume Po ai sensi delle Norme del PAI;
- c. le estrazioni di materiali litoidi, solo se previste dagli strumenti settoriali di pianificazione e programmazione sovracomunale e condotte nel rispetto delle direttive tecniche di settore, fatto salvo quanto disposto dalle Norme del PTCP in materia di attività estrattive;
- d. le normali pratiche agricole, fatte salve le disposizioni di cui al Titolo I della Parte

	terza delle Norme del PTCP; e. l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico, ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006; f. le strade poderali ed interpoderali purché realizzate con pavimentazioni non impermeabili, le piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti nelle leggi nazionali e regionali vigenti nel sistema delle aree forestali e boschive; g. le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, secondo le definizioni di cui alle lettere g) e f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa, fatte salve le limitazioni relative al territorio rurale stabilite dal Titolo I della Parte terza delle Norme del PTCP; h. gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione di cui alla lettera f) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, e gli interventi di sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di questi ultimi e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; i. la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi.
Fonte	PTCP, elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Polizia idraulica per i corsi d'acqua pubblici
Riferimento normativo	R.D. 523/1904, art. 96
Obiettivo	Nelle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese e fascia di ml 10 di distanza da questi, l'obiettivo è controllare gli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici (attività di polizia idraulica), ai fini della tutela

	e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.
Effetti	Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: a. La formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere; b. Le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque; c. Lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai pianta menti aderenti alle sponde; d. La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile; e. Le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili; f. Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi; g. Qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti; h. Le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti; i. Il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori; j. L'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che

	dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque; k. Qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche; l. I lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari; m. Lo stabilimento di molini natanti.
PTCP	Portale MinERva Regione Emilia Romagna, elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Polizia idraulica per i corsi d'acqua del Consorzio di bonifica
Riferimento normativo	R.D. 368/1904, artt. 132, 140 PAI, artt. 12, 14
Obiettivo	Nel reticolo minore di bonifica e fascia di distanza da questi, l'obiettivo è controllare gli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici (attività di polizia idraulica), ai fini manutentivi, di vincolo all'edificazione e di sicurezza idraulica.
Effetti	Per le aree urbanizzabili e per quelle di completamento, al fine di ridurre il rischio idraulico è necessario perseguire il principio dell' "invarianza idraulica" ovvero del mantenimento delle medesime condizioni di deflusso delle acque meteoriche proprie delle aree agricole, per le nuove espansioni non agricole. L'invarianza idraulica potrà essere perseguita attraverso la realizzazione di manufatti di laminazione che permettano di regimare la risposta idrologica di zone di urbanizzazione indipendentemente dalla nuova forma di uso del suolo (ambiti industriali, commerciali o residenziali), al fine di non gravare la rete consortile con portate meteoriche non compatibili con le sezioni e le pendenze dei canali. In occasione di trasformazioni urbanistiche dovrà essere prevista la realizzazione di opere di laminazione delle acque di pioggia, per il rispetto dei coefficienti di efflusso, così come definiti dall'art. 12, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI – "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico": • in prima approssimazione si può assumere il coefficiente udometrico (u) non superiore a 5 l/sec/ettaro;

	il volume di invaso o altro sistema di laminazione per l'accumulo delle acque meteoriche in eccesso, dovrà essere calcolato con un tempo di ritorno di pioggia (T_r) di almeno 50 anni". La capacità d'invaso delle vasche di laminazione destinata ad usi irrigui ed antincendio non deve ridurre il volume utile opportunamente dimensionato per le funzioni di laminazione delle acque meteoriche. Al fine di ridurre il rischio idraulico è inoltre necessario assicurare le condizioni di esercizio e di officiosità idraulica del reticolo di bonifica. Per questo motivo dovrà essere rispettata la fascia di tutela per la manutenzione e di vincolo all'edificazione, di ampiezza compresa tra 5,00 m e 10,00 metri per lato, così come definite dalle norme di polizia idraulica di cui al Titolo VI del R.D. 368/1904 – Disposizioni di polizia idraulica – e dall'art. 14, comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Nelle fasce di tutela del reticolo idraulico di bonifica per assicurare la funzionalità idraulica dei canali stessi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione della canalizzazione e delle relative opere pertinenziali, eseguiti direttamente dal Consorzio di Bonifica di Piacenza o indirettamente da soggetti autorizzati dallo stesso Consorzio. Sono altresì ammissibili attività di taglio della vegetazione arbustiva e arborea per assicurare l'officiosità idraulica e/o interventi di ristrutturazione della canalizzazione consortile.
Fonte	Consorzio di bonifica di Piacenza, elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Rischio alluvionale (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni)
Riferimento normativo	D.G.R. 1300/2016 Decreto del Segretario Generale AdbPo 274/2019
Obiettivo	Il PGRA - Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, detto brevemente Piano Alluvioni, è piano di bacino introdotto dalla Direttiva Europea 2007/60/CE, "Direttiva Alluvioni", recepita con il D.Lgs. n.49/2010, che costituisce base conoscitiva per gli aggiornamenti del PAI, coordinandosi con quest'ultimo per quanto riguarda la disciplina d'uso delle aree interessate. Il Piano Alluvioni è lo strumento finalizzato a ridurre gli impatti negativi delle alluvioni sulla salute, l'economia e l'ambiente, con finalità di informazione, prevenzione, autoprotezione e responsabilizzazione nei confronti degli eventi alluvionali e ottimale gestione delle emergenze per gli aspetti di protezione civile.

Effetti	Nelle more della definizione delle disposizioni regionali complete, che potranno eventualmente dettagliare ulteriormente specifici casi e situazioni, ad integrazione delle norme già assunte in sede di intesa PAI – PTCP e di adeguamento dello strumento urbanistico, si chiarisce che: - nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate; - nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate; - nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e PAI Delta (articoli 11, 11bis, 11quater), ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate. A completamento di quanto indicato si richiamano anche l'art. 39 del PAI "Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica" e 11bis del PAI Delta "Disposizioni in materia di attività edilizia nelle Fasce A, B e C1", relativi ai territori delle fasce A e B ricadenti all'interno dei centri edificati ovvero dei territori urbanizzati. Nelle more di adozione delle Varianti al PAI relative alle fasce fluviali previste nel PGRA secondo il programma predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po da realizzare prioritariamente in quei sottobacini idrografici dove i quadri conoscitivi sono maggiormente aggiornati e completi o dove si sono verificati recenti eventi alluvionali (per le aste dei fiumi Secchia, Trebbia, Arda, Parma e Baganza, Nure), per le aree P3 e P2 ricadenti nei territori di pianura non già ricomprese nelle fasce fluviali A e B del PAI vigente ovvero dei PTCP aventi valore e effetto di PAI si applicano le norme dell'art. 31, c. 4 e 5 del PAI, ovvero le equivalenti norme dei PTCP. In tali casi, nelle aree urbanizzabili e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico di dettaglio che consenta di definire la compatibilità o meno della previsione con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali.
Fonte	Piano di Gestione del Rischio Alluvioni

Vincolo	Aree forestali e boschive
Riferimento normativo	PTCP, art. 8
Obiettivo	Al sistema delle aree forestali e boschive sono conferite finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione produttiva e turistico-ricreativa, perseguendo l'obiettivo dell'aumento delle aree forestali e boschive anche per accrescere l'assorbimento della CO ₂ al fine di rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli obiettivi di Kyoto, con particolare attenzione alla fascia collinare e di pianura.
Effetti	Al fine di impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti, nei terreni vincolati sono ammessi esclusivamente: a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al Piano regionale forestale di cui al primo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 227/2001 alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 30/1981; b. la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale; c. gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002, fermo restando il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale; d. le normali attività silvicolture, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.; e. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, come desumibile dalla disciplina di settore, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.; f. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Nel sistema delle aree forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del PTCP, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA. In particolare, la realizzazione delle opere di interesse pubblico per la produzione e il trasporto di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili non previste dalla pianificazione nazionale, regionale, provinciale o comunale è ammessa qualora di interesse meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, e comunque di potenza non superiore a 3Mw termici o a 1Mw elettrico.

Gli interventi precedentemente descritti devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- a. rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- b. essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- c. essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, i biotopi umidi, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. n. 30/1981, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale devono essere

corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva, con esclusione degli interventi di disboscamento connessi alla realizzazione di opere di difesa del suolo, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

I rimboschimenti compensativi dovranno essere preferibilmente localizzati nella fascia collinare e di pianura, ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stato autorizzato l'intervento di trasformazione e concorrere all'attuazione della Rete ecologica provinciale.

Le aree oggetto di rimboschimenti compensativi sono escluse da qualsiasi intervento di trasformazione.

Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali negli elaborati cartografici del PTCP, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicoltureli devono favorire le specie vegetali autoctone;
- b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'art. 16 della L.R. n. 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente Piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dalle Norme del PTCP.

Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio,

	l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali; c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto. Nel sistema delle aree forestali e boschive trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 2354 del primo marzo 1995.
Fonte	PTCP

Vincolo	Formazioni lineari / Filari
Riferimento normativo	PUG, art. 7.3.4
Obiettivo	Negli esemplari arborei l'obiettivo è la tutela dello stato vegetativo al fine di preservarne le funzioni ecologico-ambientali.
Effetti	Le formazioni vegetazionali lineari (filari) non potranno essere danneggiate e/o abbattute, ma dovranno essere sottoposte esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune, secondo la disciplina del Regolamento del Verde.
Fonte	PTCP, elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Esemplari arborei di notevole pregio nazionali
Riferimento normativo	Legge 10/2013
Obiettivo	Negli esemplari arborei l'obiettivo è la tutela dello stato vegetativo al fine di

	preservarne le funzioni ecologico-ambientali.
Effetti	Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, non potranno essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Sono fatti salvi gli abbattimenti e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale nell'ambito della zona di protezione dell'albero, effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si può avvalere del supporto tecnico e operativo dei Servizi forestali regionali.
Fonte	Portale MinERva Regione Emilia Romagna

Vincolo	Esemplari arborei di notevole pregio
Riferimento normativo	L.R. 20/2023
Obiettivo	Negli esemplari arborei l'obiettivo è la tutela dello stato vegetativo al fine di preservarne le funzioni ecologico-ambientali.
Effetti	Tutti gli esemplari arborei di maggior pregio, in gruppi o filari, non potranno essere danneggiati e/o abbattuti, ma dovranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie o per la sicurezza di persone e cose, si rendano utili interventi non strettamente tesi alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi saranno sottoposti ad apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
Fonte	Portale MinERva Regione Emilia Romagna

Vincolo	Aree di ricarica della falda / Aree definite come rocce-magazzino
Riferimento normativo	PTCP, art. 35
Obiettivo	Nelle aree di ricarica della falda l'obiettivo è la salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano.
Effetti	Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono costituite dai seguenti settori di ricarica degli acquiferi: tipo A, settore caratterizzato da ricarica diretta della falda; tipo B, di ricarica indiretta della falda; tipo C, bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di tipo A e B; tipo D, fasce

	adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea. Nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni: a. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue; b. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda, sulla base del censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi delle Norme del PTA, secondo l'elenco di cui all'allegato delle Norme del PTA, le Province e i Comuni dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio e favoriscono la delocalizzazione dei centri di pericolo; c. in tutti i settori delle aree di ricarica della falda devono essere raccolte e trattate tutte le acque di prima pioggia provenienti da nuove strade di categoria A, B e C, ai sensi del D.Lgs. n. 258/1992, e tutte le acque di prima pioggia provenienti da aree produttive, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286/2005; d. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni: • fatte salve le previsioni di livello sovracomunale, le aree di nuova edificazione devono essere pianificate dai Comuni nell'ambito degli strumenti urbanistici, conformemente a quanto disciplinato dalla Parte terza delle Norme del PTCP, con l'obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi urbanistico-edilizi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico, ferme restando le disposizioni di cui alle Norme del PTCP in materia di risparmio idrico e di corretta gestione degli scarichi; • i Comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici, individuano gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione dei terreni, garantendo le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e il rispetto delle tutele culturali e paesaggistiche di cui al D.Lgs. n. 42/2004; e. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica
--	---

	definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l'esclusione dei centri di pericolo di cui all'allegato delle Norme del PTA, e le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e viarie; l'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D, mentre nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: • che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi; • che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato; • che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione; • che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale supportata da specifico studio idrogeologico; f. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i Comuni e l'ATO, secondo le rispettive competenze, devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale; l'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera e. per le attività industriali nei settori di ricarica di tipo A; g. nei settori di ricarica di tipo D non sono comunque ammessi: • la realizzazione di nuovi distributori di carburanti; • la realizzazione di nuovi impianti di lavaggio automezzi; • la realizzazione di nuovi cimiteri; h. nei settori di ricarica di tipo A, B e D, l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art. 12 della L.R. n. 17/1991, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni: • le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
--	--

	• non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. n. 471/1999; • nei settori di ricarica di tipo D le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda; i. nei settori di ricarica di tipo A, B e D le attività di gestione dei rifiuti sono disciplinate come segue: • nei settori A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non; • nei settori B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. n. 471/1999, subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale; Nei settori di ricarica di tipo C devono essere rispettate le medesime disposizioni previste dal PTCP per le zone di protezione delle acque superficiali: a. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, valgono le seguenti disposizioni: • non sono ammesse le attività di gestione dei rifiuti; • la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell'ambito degli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue; • i Comuni, nell'ambito degli strumenti di pianificazione, non possono prevedere aree destinabili a nuove urbanizzazioni e devono prevedere specifiche limitazioni finalizzate ad eliminare o ridurre scarichi diretti e dilavamenti con recapito al corpo idrico e ad evitare la compromissione quantitativa delle risorse; b. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali devono prevedere misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, disponendo almeno: • il divieto di attività comportanti scarichi pericolosi; • il divieto di attività a rischio di inquinamento;
--	---

	• l'obbligo di impermeabilizzazione dei piazzali delle aree industriali; • il divieto di attività di stoccaggio e di distribuzione di carburanti; • la realizzazione di reti fognarie separate; • il corretto dimensionamento degli impianti di depurazione e il loro recapito in altro corpo idrico rispetto a quello captato o a valle della derivazione; • nel caso di prelievi idropotabili dal bacino d'accumulo, lo scarico dell'effluente nell'emissario del bacino; • il divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione; c. all'interno dell'area a ridosso della presa, nelle aree già urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA, sulla base del censimento degli scarichi diretti nel corpo idrico approvato dalla Giunta provinciale e delle misure disposte per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio, l'Autorità d'Ambito deve prevedere misure per la ristrutturazione degli impianti fognari e degli scarichi secondo i medesimi criteri previsti alla precedente lettera b. d. Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare-montano sono costituite dalle aree di ricarica definite come rocce-magazzino, sedi dei principali acquiferi sfruttati o potenzialmente sfruttabili per l'approvvigionamento idropotabile, all'interno delle quali sono individuate le aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano e, se esistenti, le aree con cavità ipogee e i microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica; nell'ambito di tali zone valgono le seguenti disposizioni: • in corrispondenza delle rocce-magazzino le misure di tutela sono riconducibili alla disciplina prevista per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura; • nelle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano vanno applicate le disposizioni previste per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura, salvo che non possono essere consentite discariche di rifiuti, pericolosi e non, e va prevista la realizzazione di strutture fognarie nei nuclei abitati che ne siano privi, individuandone un idoneo recapito; • nelle aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, devono essere applicate le tutele delle zone di rispetto delle captazioni da sorgente; e. nei settori di microbacini imbriferi contigui alle aree di ricarica vanno previste misure per evitare la compromissione qualitativa delle risorse per effetto di
--	---

	scarichi diretti e dilavamenti che, per ruscellamento o sversamento nei corpi idrici, possano infiltrarsi nelle aree di ricarica.
Fonte	PTCP

Vincolo	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
Riferimento normativo	PTCP, art. 36 bis
Obiettivo	Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei si identificano per condizioni di elevata permeabilità dei terreni e ricchezza di falde idriche, connotando il paesaggio dell'alta pianura provinciale. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale. In tali zone l'obiettivo è la tutela paesaggistico-ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
Effetti	Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono vietati: a. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali; b. lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; c. l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile.
Fonte	PTCP

Vincolo	Zone di vulnerabilità da nitrati
Riferimento normativo	PTCP, art. 34
Obiettivo	Nelle zone di vulnerabilità da nitrati l'obiettivo è la protezione dei terreni e delle acque

	e della prevenzione dei rischi naturali, nonché la salvaguardia dello stato qualitativo ed ecologico delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
Effetti	Ai sensi della L. n. 36/1994 e della disciplina generale definita dal D.Lgs. n. 152/2006, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche. Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, la pianificazione provinciale individua un sistema di tutela composito, realizzato mediante la tutela delle risorse idriche complessive, attraverso specifiche misure per la tutela generale qualiquantitativa ed ecologica delle acque. Tali misure prevedono anche la tutela qualitativa delle acque, incentrata sulla disciplina degli scarichi, sulla disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue, con particolare riferimento alle zone vulnerabili da nitrati (ZVN) e sulla tutela delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.
Fonte	PTCP

Vincolo	Zone di vulnerabilità intrinseca alta, elevata ed estremamente elevata dell'acquifero superficiale
Riferimento normativo	PTCP, artt. 34 e 35
Obiettivo	Nelle zone di vulnerabilità intrinseca alta, elevata ed estremamente elevata dell'acquifero superficiale l'obiettivo è la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Trattasi di aree meritevoli di tutela per elevata vulnerabilità locale o per specifiche necessità di protezione o di risanamento.
Effetti	/
Fonte	PTCP

Vincolo	Zone di rispetto ai pozzi idropotabili
Riferimento normativo	D.Lgs 152/2006, art. 94 PTCP, art. 35
Obiettivo	Nelle zone di rispetto ai pozzi idropotabili l'obiettivo è la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Effetti	Le aree di tutela delle acque erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, suddivise in: • zone di tutela assoluta delle captazioni o derivazioni; • zone di rispetto delle captazioni o derivazioni. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade. e. aree cimiteriali; f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h. gestione di rifiuti; i. stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; k. pozzi perdenti; l. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di
----------------	---

	azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. Per gli insediamenti o le attività di cui sopra, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle Province autonome della zona di rispetto, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
Fonte	Elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Fascia di rispetto a sorgenti, risorgive e fontanili
Riferimento normativo	PTCP, art. 36
Obiettivo	Nelle aree interessate dalle risorgive, fontanili e dalle sorgenti, l'obiettivo è quello tutelarne le valenze naturalistiche e ambientali, anche prevedendo interventi attivi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Effetti	Le aree interessate dalle risorgive, fontanili e dalle sorgenti sono indicative di luoghi ad elevata vulnerabilità delle acque all'inquinamento ed ambiti di riqualificazione ecologica, per i quali valgono le seguenti disposizioni: a. non sono ammessi interventi e/o immissioni suscettibili di alterare il sistema idraulico del capofonte e il relativo microambiente, ad eccezione delle normali operazioni di manutenzione; b. non è consentita l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone o comunque nocive per l'ambiente acquatico, limitandone lo sviluppo qualora già presenti; c. fatto salvo quanto stabilito dagli strumenti previsti per lo svolgimento delle funzioni connesse all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, non è consentita l'utilizzazione di fertilizzanti, fitofarmaci ed altri presidi chimici in un intorno di almeno 10 metri dalle risorgive e dalle sorgenti; d. in adiacenza alle risorgive, nonché alle sorgenti di valenza naturalistica, è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 metri dalla testa del fontanile o dalla sorgente; e. in corrispondenza o in prossimità delle emergenze è vietata l'installazione di sostegni per infrastrutture e la collocazione di impianti tecnologici non amovibili;

	f. sugli edifici esistenti in prossimità delle emergenze sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale e ristrutturazione secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), i) dell'allegato alla L.R. n. 31/2002; g. non sono consentite opere di nuova urbanizzazione e di edificazione in genere per un raggio di almeno 50 metri dalla testa del fontanile; h. le zone coltivate limitrofe a tali ambienti costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione di regolamenti e finanziamenti comunitari in favore del mantenimento e della gestione, su seminativi ritirati dalla produzione, di aree a prato permanente, eventualmente arbustato o alberato; i. sono favorite operazioni di prelievo guidate e manutenzione conservativa non meccanizzata tese alla salvaguardia dell'emergenza d'acqua, allo spurgo periodico del fondo dell'invaso ed alla tutela delle biodiversità presenti, anche attraverso incremento della vegetazione igrofila spondale o di formazioni siepate più esterne, con funzione di schermatura perimetrale.
Fonte	PTCP, elaborazione Comune di Rivergaro

Vincolo	Rischio di dissesto
Riferimento normativo	PTCP, art. 31
Obiettivo	Nelle aree a rischio di dissesto l'obiettivo è quello di perseguire il ripristino, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio, nonché la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni. Nel Comune di Rivergaro i "depositi di frane attive" sono in numero ridotto ed il "deposito alluvionale in evoluzione" è limitato ad un ambito ristretto lungo il Fiume Trebbia. <i>Oltre agli elementi della Carta del dissesto del PTCP, la tavola V.1.1 riporta anche i perimetri dei corpi di frana quiescente oggetto di studi di approfondimento (vedi elaborato V.6_R).</i>
Effetti	Ai fini della disciplina da applicarsi per la prevenzione e riduzione del rischio di dissesto, gli elementi cartografati dal PTCP sono raggruppati nelle seguenti categorie:

- a. dissesti attivi;
- b. dissesti quiescenti;
- c. dissesti potenziali.

Nelle aree individuate come dissesti attivi, comprese le aree di possibile influenza del dissesto richieste dal PTCP nell'ambito delle analisi locali di approfondimento, sono esclusivamente consentiti:

- j. gli interventi di bonifica, di regimazione delle acque superficiali e sotterranee, di difesa dalle esondazioni, di sistemazione e consolidamento dei terreni e di monitoraggio dei fenomeni, purchè tali interventi siano effettuati o autorizzati dalle Autorità competenti alla difesa del suolo;
- k. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica, favorendo ove possibile l'evoluzione naturale della vegetazione;
- l. le pratiche colturali eventualmente in atto, purché condotte compatibilmente con lo stato di dissesto, evitando il peggioramento dei fenomeni di degrado e attuando, ove possibile, sistemazioni morfologiche e opere di regimazione idrica superficiale funzionali alla stabilizzazione dei terreni;
- m. gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico, come definiti nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere a) e b);
- n. gli interventi di mantenimento e miglioramento strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti pubbliche o di interesse pubblico per documentate esigenze di funzionalità, di sicurezza o di pubblica utilità;
- o. la nuova realizzazione delle infrastrutture lineari e a rete, e annessi impianti, se riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, validata dall'Autorità competente alla difesa del suolo, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di mitigazione degli impatti;
- p. le opere sugli edifici esistenti relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, come definiti nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere a), c), d), i), compresi gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, che siano ammesse dallo strumento urbanistico vigente e realizzate senza aumento di

	superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. Nelle aree individuate come dissesti quiescenti, comprese le aree di possibile influenza del dissesto richieste dal PTCP nell'ambito delle analisi locali di approfondimento, valgono le seguenti disposizioni: a. sono ammessi i medesimi interventi e le attività consentiti nelle aree individuate come dissesti attivi, salvo quelli diversamente disciplinati dalle Norme del PTCP; b. è consentita la nuova realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, nonché la nuova realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento di quelli esistenti, previa verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi delle Norme del PTCP, validata dall'Autorità competente alla difesa del suolo, volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni del dissesto e di rischio per la pubblica incolumità, prevedendo eventuali opere di consolidamento e di riduzione del rischio; c. sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione degli edifici esistenti, come definiti nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, lettere b) e f), ad esclusione di quelli che prevedono opere di demolizione con ricostruzione, ampliamenti, sopraelevazioni, scavi o movimenti di terreno e, in generale, di quelli che comportano variazioni di carico del fabbricato sul terreno ed alterazioni della stabilità complessiva dell'area; d. sono consentiti gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-sanitario e tecnologico; e. gli interventi di nuova costruzione, purché di modesta entità, nonché gli interventi sugli edifici esistenti e i cambi di destinazione d'uso non compresi tra quelli espressamente consentiti dalle Norme del PTCP, sono ammessi solo se previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, adeguati alla pianificazione sovraordinata, a seguito di uno studio del rischio dell'area in dissesto e di una verifica di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e di possibile evoluzione ai sensi delle Norme del PTCP; la verifica deve essere condotta in coerenza con i criteri di cui alle Norme del PAI e relative disposizioni attuative e finalizzata a dimostrare la non influenza negativa delle opere previste sulle condizioni del dissesto e l'assenza di rischio per la pubblica incolumità e ad individuare le eventuali opere di mitigazione degli impatti necessarie; sono fatte salve le limitazioni relative al territorio rurale e al sistema insediativo stabilita dal Titolo I e dal Titolo II della Parte terza delle Norme del PTCP. a. Nelle aree individuate come dissesti potenziali si rimanda alle prescrizioni di cui
--	---

	all'Art. 7.2.2 "Disposizioni rivolte alla riduzione dei rischi idrogeologici e sismici", commi 12, 13, 14, 15 della Disciplina del PUG. Nei tratti individuati come aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluvio-torrentizio, desunti dal PAI, si intendono aggiornati dalle diverse delimitazioni, in termini di tracciato e di areale limitrofo, eventualmente operate dai Comuni nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione attraverso specifiche analisi di dettaglio. Nei suddetti areali i Comuni applicano le medesime disposizioni di cui al precedente comma 6 relative ai dissesti attivi, ad eccezione delle seguenti disposizioni: a. sono ammessi l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. In pendenza della definizione comunale di cui sopra, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in riferimento al demanio fluviale e ai regolamenti di Polizia idraulica, la disciplina prevista dalle Norme del PTCP si applica in una fascia di 10 metri dalle sponde. Le disposizioni relative alle aste a pericolosità molto elevata per dissesti di carattere fluviotorrentizio non si applicano qualora tali aste risultino già interessate dai dissesti attivi o dalle fasce fluviali di cui al Capo 3° del Titolo I delle Norme del PTCP. In adiacenza ai margini delle sponde d'alveo e dei depositi alluvionali terrazzati e agli orli superiori delle scarpate rocciose non è consentito alcun intervento di nuova edificazione, compresa la realizzazione di infrastrutture, sia in corrispondenza del pendio sotteso sia della zona retrostante a partire dall'orlo superiore e per una fascia di larghezza non inferiore all'altezza del pendio sotteso o comunque rapportata alle condizioni geologiche locali. In presenza di accertati o possibili fenomeni di dissesto in evoluzione, in corrispondenza delle scarpate e degli orli si applicano le medesime disposizioni previste dalle Norme del PTCP per le aree individuate come dissesti attivi. In corrispondenza delle aree interessate da fenomeni di dissesto in atto non cartografati, anche di carattere temporaneo, si applicano cautelativamente le limitazioni relative ai dissesti attivi. Tale cautela deve essere osservata in pendenza dell'individuazione delle aree dissestate negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica oppure della loro sistemazione da parte delle Autorità competenti alla difesa del suolo, che informano prontamente l'Amministrazione comunale del termine dei lavori.
Fonte	PTCP, elaborazione del Comune di Rivergaro

Vincolo	Aree soggette a vincolo idrogeologico
Riferimento normativo	R.D.L. 3267/1923
Obiettivo	Il vincolo Idrogeologico è lo strumento che consente la tutela di quelle aree che, a fronte di interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali comportanti movimentazione di terreno, sono passibili di dissesto in termini di stabilità dei versanti o di regimazione delle acque. Con l'entrata in vigore della L.R. 3/1999 le competenze in materia di Vincolo Idrogeologico, precedentemente affidate alle Regioni, vengono trasferite ai Comuni e con la stessa norma, affiancata alla Direttiva Regionale n. 1117/2000, le opere realizzabili in area di vincolo idrogeologico vengono suddivise, in base alla loro entità e consistenza, in tre elenchi che prevedono iter autorizzativi differenziati.
Effetti	Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici ogni movimento di terreno, nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione dell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi sono soggetti ad autorizzazione e subordinati alle modalità esecutive prescritte.
Fonte	PTCP

Vincolo	Rischio sismico
Riferimento normativo	PTCP, art. 33
Obiettivo	Nelle diverse aree suscettibili di effetti sismici locali l'obiettivo è la riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, al fine di indirizzare le scelte localizzative, i processi di trasformazione e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio.
Effetti	La pericolosità sismica locale concorre alla definizione delle scelte di piano e rappresenta un riferimento necessario per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale preventiva delle scelte di trasformazione. Gli scenari di pericolosità sismica locale devono essere elaborati secondo livelli di approfondimento analitico commisurati alle condizioni geologiche e morfologiche locali, alle finalità e alle applicazioni degli strumenti stessi, conformemente alle disposizioni in materia di prevenzione del rischio sismico, con specifico riferimento agli allegati della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 112/2007. Lo scenario della pericolosità sismica locale provinciale individua le aree suscettibili di effetti sismici locali, rilevate secondo un primo livello di approfondimento. La

	cartografia fornisce prime indicazioni sui limiti e le condizioni per la pianificazione territoriale e urbanistica e definisce le tipologie di indagine e i livelli di approfondimento analitico necessari per le verifiche di compatibilità delle trasformazioni territoriali.
Fonte	VinGIS

Vincolo	Classificazione sismica
Riferimento normativo	O.P.C.M. 3274/2003, O.P.C.M. 3519/2006
Obiettivo	La classificazione sismica serve per definire il grado di sismicità del territorio in esame. A partire dal 07/10/2018 (DGR n. 1164/2018), i comuni di Calendasco e Rivergaro sono stati classificati in Zona 3 a bassa sismicità.
Effetti	Occorre valutare il rischio sismico in fase di pianificazione, progettare i singoli interventi secondo i criteri stabiliti dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e acquisire gli specifici provvedimenti abilitativi edilizi in materia antisismica previsti dal DPR n. 380/2001 come attuato dalla L.R. n. 19/2008 e dalle direttive applicative.
Fonte	VinGIS

VINCOLI PAESAGGISTICI E STORICO-CULTURALI

(Tavola V.2)

Vincolo	Unità di paesaggio e sub-unità di rilevanza locale
Riferimento normativo	PTCP, art. 54
Obiettivo	Nelle unità di paesaggio l'obiettivo è quello di promuovere la qualità del paesaggio del territorio come elemento di identità sociale e ambientale, nonché come risorsa per lo sviluppo, con particolare riferimento alla produzione di prodotti tipici.
Effetti	Il PTCP articola il territorio in unità di paesaggio locali con caratteristiche paesistico-territoriali e percettive riconoscibili, al fine di promuovere la qualità del paesaggio e del territorio come elemento di identità sociale ed ambientale e come risorsa per lo sviluppo. In riferimento alle caratteristiche specifiche dei contesti paesistici interessati, la definizione progettuale delle trasformazioni promosse dallo strumento urbanistico è mirata a: a. mantenimento e miglioramento delle componenti significative e delle loro reciproche relazioni, ottimizzandone la percezione; b. riqualificazione delle situazioni di degrado e ridefinizione delle relazioni fisiche e/o percettive tra componenti significative esistenti e di nuova realizzazione; c. introduzione di nuove componenti significative e di nuove relazioni fisiche e/o percettive capaci di arricchire e caratterizzare i contesti di appartenenza; Gli studi di impatto ambientale e gli studi per la procedura di verifica (screening), redatti in applicazione alle indicazioni della normativa nazionale e regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale, devono verificare la coerenza degli interventi proposti con gli elementi fisici, biologici ed antropici caratterizzanti l'unità di paesaggio nella quale ricadono.
Fonte	PTCP, rielaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Beni culturali
Riferimento normativo	D.Lgs 42/2004, art. 10, comma 3
Obiettivo	Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale. La finalità principale del Decreto di imposizione del vincolo storico-artistico consiste nell'individuare singoli beni che, pur essendo di proprietà privata, rivestono un particolare rilievo in quanto dotati di pregi e caratteri tali da renderli di particolare interesse per l'intera collettività nazionale.

Effetti	I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. La rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Ministero. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. Tali enti e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
Fonte	WebGIS del Patrimonio culturale, rielaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Beni vincolati "ope legis" <i>Non rappresentati in cartografia</i>
Riferimento normativo	D.Lgs 42/2004, art. 10, comma 1 e art. 12
Obiettivo	Tutela finalizzata alla conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale. La finalità principale del Decreto di imposizione del vincolo "ope legis" consiste nell'individuare le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero.
Effetti	I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. La rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali è subordinata ad autorizzazione del Ministero. L'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. Tali enti e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad

	evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.
Fonte	/

Vincolo	Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane
Riferimento normativo	PTCP, art. 24
Obiettivo	Tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica, in cui favorire la tutela dei caratteri storici e paesaggistici
Effetti	Gli insediamenti sono classificati in relazione alla loro struttura morfologica, alla loro dimensione ed al loro valore storico-architettonico ed ambientale in: a. tessuti agglomerati principali; b. tessuti agglomerati; c. tessuti non agglomerati; d. nuclei principali; e. nuclei secondari. Il Comune è tenuto ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico definendo la perimetrazione degli insediamenti storici, al fine di verificare la sussistenza delle zone urbane storiche, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, e di dettarne la specifica disciplina.
Fonte	PTCP

Vincolo	Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale - Edifici di interesse storico-testimoniale
Riferimento normativo	PTCP, art. 25; PUG, art. 3.1.4
Obiettivo	Tutela finalizzata alla conservazione degli edifici di valore storico-architettonico e testimoniale, per i quali il PUG definisce gli interventi ammissibili, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, della ristrutturazione edilizia con vincolo parziale, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo.
Effetti	Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Gli interventi di restauro scientifico riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede: - il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri; - consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali: • murature portanti sia interne che esterne; • solai e volte; • scale; • tetto, con ripristino del manto di copertura originale; - l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e

	agli ampliamenti organici del medesimo; d. l'inserimento degli impianti tecnologici e igienicosanitari essenziali. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Fonte	PTCP, rielaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Siti con ritrovamenti archeologici / Siti di interesse storico-archeologico
Riferimento normativo	D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m) PTCP, art. 22 PTPR, art. 21
Obiettivo	Nelle zone di interesse archeologico l'obiettivo è quello di perseguire la tutela e la valorizzazione dei beni, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di Enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.
Effetti	<u>D.Lgs 42/2004</u> I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al

permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Non è comunque richiesta l'autorizzazione:

- a. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- b. per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 142/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione competente, su parere vincolante, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.

PTCP

I siti di interesse storico-archeologico sono suddivisi dal PTCP nelle seguenti categorie:

- a "complessi archeologici", cioè complessi di accertata entità ed estensione (abitati, ville, nonché ogni altra presenza archeologica) che si configurano come un sistema articolato di strutture;
- b1 "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora interessati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
- b2 "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di

	segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico. Le tavole del Quadro conoscitivo del PTCP individuano ulteriori segnalazioni di siti definiti "zone di interesse archeologico"; i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, terranno conto di tali individuazioni provvedendo alla definizione della perimetrazione in accordo con la Soprintendenza per i Beni archeologici ed alla assunzione della disciplina di tutela relativa alle categorie "a", "b1" o "b2, fermo restando ulteriori prescrizioni o indirizzi di intervento definiti in accordo con la suddetta Soprintendenza. Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate dal PTCP, resta comunque disciplinato dal D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche, Parte II, Beni culturali, Capo VI. Le aree di cui alle lettere "a" e "b1" e le aree sulle quali vige un decreto di vincolo specifico sono soggette a vincolo archeologico di tutela consistente nel divieto di nuova edificazione. Ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, le aree di cui alle lettere "a", "b1" e "b2" possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione o sistemazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati. Sul patrimonio edilizio esistente, negli ambiti di cui alle lettere "a", "b1", "b2" (quando non si tratti di beni vincolati da provvedimento ministeriale, nel qual caso occorre riferirsi per l'autorizzazione agli interventi in prima istanza al D.Lgs. n. 42/2004 Parte II, Beni culturali), sono ammesse esclusivamente, previa comunicazione alla Soprintendenza competente, le seguenti tipologie di interventi edilizi corrispondenti alle definizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) contenute nell'allegato alla L.R. n. 31/2002 e successive modifiche: • manutenzione ordinaria e straordinaria; • restauro scientifico; • restauro e risanamento conservativo; • ripristino tipologico; • demolizione senza ricostruzione di edifici non soggetti a vincolo conservativo. Nelle aree classificate "b1" è inoltre ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, fermo restando che ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a 50
--	--

	cm deve essere autorizzato dalla competente Soprintendenza per i Beni archeologici, e ferme restando ulteriori disposizioni più restrittive dettate dalla suddetta Soprintendenza. Le aree di cui alla lettera “b2” e le “zone di interesse archeologico” non ricadenti all’interno delle aree “a” e “b1”, sono assoggettate a controllo archeologico preventivo; le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all’esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, volte ad accertare l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, in funzione della eventuale individuazione di aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Qualora tali aree, a seguito dell’esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale; in caso di ritrovamento di complessi e/o materiali archeologici, si applicano le disposizioni vigenti in materia. La Regione, la Provincia ed i Comuni, singoli o associati, possono prevedere di gestire la tutela e l’utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie “a” e “b1”, non compresi negli ambiti di valorizzazione e gestione del territorio di cui alle Norme del PTCP, sia direttamente, sia attraverso Enti od Istituti pubblici o a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni o organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le predette convenzioni devono definire, tra l’altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela dei beni suddetti nonché all’assolvimento degli obblighi di conservazione e vigilanza.
Fonte	WebGIS del Patrimonio culturale

Vincolo	Zone di tutela della struttura centuriata
Riferimento normativo	PTCP, art. 23
Obiettivo	Nelle zone di tutela della struttura centuriata l'obiettivo è la tutela degli elementi della centuriazione e la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale connotato da

	una particolare concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana. Il PTCP individua le seguenti zone ed elementi: a. gli ambiti con presenza di elementi diffusi; b. gli elementi localizzati.
Effetti	Le zone di tutela della struttura centuriata hanno di norma destinazione d'uso rurale e sono conseguentemente assoggettati alle relative disposizioni, con le ulteriori prescrizioni che seguono: a. è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere l'orientamento degli elementi localizzati della centuriazione e andranno comunque motivate la scelte dell'intervento; b. qualora gli strumenti urbanistici comunali non abbiano ancora effettuato la catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico e definito gli interventi ammissibili sulle singole unità del patrimonio edilizio esistente, come classificati nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, ovvero in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978, sono consentiti unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo; c. gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriati presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente. Nelle zone di tutela della struttura centuriata sono comunque consentiti: a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti definito ammissibile dallo strumento urbanistico, come classificato nell'allegato alla L.R. n. 31/2002, ovvero in conformità agli artt. 36 e 40 della L.R. n. 47/1978; b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed al 26 gennaio 1999 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente; c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la

	realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari; d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3939 del 6 settembre 1994; e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. Le opere di cui alle precedenti lettere, d. ed e., nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla precedente lettera c., non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Devono altresì essere contemplate, in fase di progettazione, forme di valorizzazione delle zone di tutela della struttura centuriata. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature: a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria; b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni; c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui; d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o nel PTCP o in un piano provinciale di settore conforme al PTCP stesso e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate dalle Norme del PTCP.
--	--

La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui sopra non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Gli interventi dovranno comunque garantire il rispetto delle disposizioni dettate dalle Norme del PTCP.

Relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al Capo 2° del Titolo III delle Norme del PTCP.

Oltre a quanto previsto dalle Norme del PTCP, non sono soggette alle prescrizioni precedentemente descritte le seguenti aree di cui al comma 12 dell'art. 21 del PTPR vigente secondo la specifica disciplina ivi indicata:

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato;
- b. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del PTPR;
- c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del PTPR, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G, e/o in zone F ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- d. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del PTPR;
- e. le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata, vigenti alla data di adozione del PTPR;
- f. le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del PTPR.

Nelle zone di tutela della struttura centuriata possono essere individuate, da parte di strumenti di pianificazione comunali od intercomunali, nuove aree a destinazione d'uso extragricola ove si dimostri che ciò avvenga senza:

- a. sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali esistenti;

	b. eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione sui quali sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare esigenze di attraversamento.
--	--

Vincolo	Viabilità storica urbana ed extraurbana
Riferimento normativo	PTCP, art. 27
Obiettivo	Negli elementi facenti parte della viabilità storica l'obiettivo è quello di perseguire la tutela sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.
Effetti	Relativamente ai tratti di viabilità storica valgono le seguenti disposizioni: a. sono vietate la soppressione, la privatizzazione, l'alienazione o la chiusura della viabilità storica comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; b. sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi simili; c. in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico; d. è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse. I Comuni attraverso i propri atti amministrativi regolamentari: a. dispongono che lungo la viabilità storica, quali mulattiere, sentieri, strade poderali ed interpoderali, nei tratti con pavimentazioni originari o particolarmente significative, sia limitato il transito dei mezzi motorizzati ai soli mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento o la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

	b. salvaguardano e/o ripristinano i toponimi originari significativi; c. inseriscono tali elementi (strade e vie storiche) in percorsi di valorizzazione e promozione turistica del territorio. I tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici sono regolati dalla disciplina prevista negli strumenti urbanistici per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.
Fonte	PTCP

Vincolo	Territori coperti da foreste e boschi
Riferimento normativo	D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera g)
Obiettivo	Nelle aree forestali e boschive l'obiettivo è finalizzato alla tutela naturalistica, paesaggistica, di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione produttiva e turistico-ricreativa.
Effetti	I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Non è comunque richiesta l'autorizzazione: a. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto

	esteriore degli edifici; b. per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 142/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Fonte	Portale MinERva Regione Emilia Romagna

Vincolo	Fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici di interesse paesaggistico
Riferimento normativo	D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c)
Obiettivo	Nelle aree vincolate l'obiettivo è la tutela del sistema e paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico. Il vincolo riguarda i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. <i>La tavola V.2 riporta anche le aree escluse dall'applicazione del vincolo, ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D.Lgs 42/2004, secondo l'approfondimento effettuato negli elaborati V.5_C e V.5_R.</i>
Effetti	I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al

	permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Non è comunque richiesta l'autorizzazione: a. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b. per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 142/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Fonte	Portale MinERva Regione Emilia Romagna

Vincolo	Fascia di rispetto dei territori contermini ai laghi di interesse paesaggistico
Riferimento normativo	D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera b)
Obiettivo	Nelle aree vincolate l'obiettivo è la tutela del sistema e paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico. Il vincolo riguarda i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.
Effetti	I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano

	ottenuta l'autorizzazione. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Non è comunque richiesta l'autorizzazione: a. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b. per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 142/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Fonte	Portale MinERva Regione Emilia Romagna

Vincolo	Parco regionale del Fiume Trebbia
Riferimento normativo	D.Lgs 42/2004, art. 142, comma 1, lettera f)
Obiettivo	Nelle aree vincolate l'obiettivo è la tutela del sistema e paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico. Il vincolo riguarda i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.
Effetti	I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse

	paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Non è comunque richiesta l'autorizzazione: a. per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b. per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c. per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs 142/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Fonte	Portale MinERva Regione Emilia Romagna

Vincolo	Immobili ed aree di notevole interesse pubblico: Area di Monte Pillerone e del Castello di Montechiaro
Riferimento normativo	D.Lgs 42/2004, art. 136 D.G.R. n.1830/2014

Obiettivo	La finalità è la tutela del paesaggio dell'area Monte Pillerone – Castello di Montechiaro, ricadente nei comuni di Travo e Rivergaro, nella sua conformazione attuale quale risultato dell'azione antropica storicamente espressa attraverso attività legate prevalentemente agli ambiti agricoli. L'area è riconosciuta di notevole interesse pubblico per la pregnanza di valori paesaggistici dati da elementi naturalistici e storico-architettonici.
Effetti	Deve essere conservata, tutelata e valorizzata l'integrità paesaggistica dell'area salvaguardando l'invariante relazionale costituita dal Castello di Montechiaro e il paesaggio circostante del Monte Pillerone, con particolare attenzione al mantenimento delle visuali privilegiate indicate nella Tav. 5 allegata alla D.G.R. n.1830/2014, garantendo la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici, degli edifici o dei complessi che, per posizione e singolarità, costituiscono luoghi di particolare interesse. Il paesaggio dell'area dichiarata di notevole interesse pubblico, nella sua conformazione attuale, è il risultato di un'azione antropica storicamente espressa attraverso attività legate prevalentemente all'agricoltura. Pertanto, ai fini della conservazione di tale qualità paesaggistica, sono da sostenere interventi finalizzati a favorire le attività agricolo-produttive e le attività di promozione del territorio nei suoi valori culturali e paesaggistici. Deve essere promosso il miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi degradati o caratterizzati dalla presenza di edifici ed elementi incongrui. Le modifiche dello stato dei luoghi di tipo edilizio, vegetazionale e infrastrutturale devono risultare conformi agli obiettivi di valorizzazione paesaggistica degli ambiti e di continuità percettivo-visiva con il Castello di Montechiaro ed il Monte Pillerone. Nei processi di trasformazione si deve perseguire il mantenimento dell'assetto tradizionale dei luoghi nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi, devono essere privilegiati la tutela, il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, geomorfologiche, vegetazionali, di antropizzazione e di uso agricolo consolidato, che costituiscono la peculiarità del territorio. Individuate le caratteristiche salienti da preservare, promuovere e valorizzare, la progettazione degli interventi, scaturendo dall'analisi del contesto circostante, verificando la percettibilità delle trasformazioni e il grado di interferenza con il tessuto preesistente e con il linguaggio architettonico tradizionale, deve essere rivolta anche al miglioramento della qualità paesaggistica Deve essere privilegiato e incentivato il recupero degli edifici esistenti nella loro consistenza materica e non solo formale, anche qualora la disciplina di ambito consentisse la nuova edificazione.

	I rinvenimenti archeologici effettuati all'interno del territorio, la cui tutela è sottoposta alla normativa e alle disposizioni degli strumenti di pianificazione vigenti, costituiscono importante testimonianza dell'evolversi del rapporto uomo-paesaggio a partire dalle più antiche epoche preistoriche. Ne va pertanto incentivata la conoscenza, sia con la promozione di studi specifici e nuove indagini, sia attraverso l'ulteriore valorizzazione di quanto già realizzato in ambito di fruizione pubblica. L'eventuale creazione di percorsi a carattere turistico deve prevedere l'illustrazione degli aspetti relativi all'utilizzo del territorio in età preistorica, protostorica e romana, sfruttando le testimonianze materiali visibili e percepibili fuori terra e sottolineando il legame tra le componenti ambientali del territorio e le scelte insediative dei diversi periodi.
Fonte	Portale MinERva Regione Emilia Romagna

Vincolo	Sistema della collina
Riferimento normativo	PTCP art. 6
Obiettivo	Nelle sistema della collina l'obiettivo è salvaguardare la configurazione del territorio e la connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati.
Effetti	Sono realizzabili esclusivamente le seguenti infrastrutture ed attrezzature, purché previste da strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali qualora contemplati dalla normativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale, subordinatamente alla loro sottoposizione a valutazione di impatto ambientale secondo le procedure previste dalle leggi vigenti: a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria anche se di tipo metropolitano; b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui; d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e. impianti di risalita e piste sciistiche; f. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;

g. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

La subordinazione all'eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione non si applica alla realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

Possono inoltre essere realizzati, mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o subregionali:

- a. rifugi e bivacchi;
- b. strutture per l'alpeggio;
- c. percorsi e spazi pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati.

Sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dagli strumenti urbanistici comunali;
- b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR;
- c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
- d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di

	esercizio e di manutenzione delle predette opere. Le opere di cui alle sopraelencate lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla sopraelencata lettera c. non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente, in modo significativo, l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate ai piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive: a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali ed esclusi i percorsi di cui alla sopraelencata lettera c., è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria; b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali e mediante la pubblicazione sul sito <i>web</i> del Comune e della Comunità Montana interessati; c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.
Fonte	PTCP

Vincolo	Crinali spartiacque principali
Riferimento normativo	PTCP art. 20
Obiettivo	I crinali costituiscono elementi di connotazione del paesaggio collinare e montano e rappresentano morfostrutture di significativo interesse paesistico per rilevanza morfologica e suggestione scenica, oltre a rappresentare talora la matrice storica dell'insediamento e della infrastrutturazione antropica.

Effetti	Nei crinali principali valgono le seguenti prescrizioni: a. lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi nonché aree a destinazione extragricola andranno localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate nel rispetto degli indirizzi e delle raccomandazioni formulate per l'Unità di paesaggio di appartenenza; b. se il crinale, viceversa, è rimasto storicamente libero da infrastrutture e insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici che possano modificarne la percezione visiva dai centri abitati, dalle principali infrastrutture viarie provinciali e statali, dalla viabilità panoramica e dai punti panoramici. Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature, qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, e fatte salve le disposizioni maggiormente limitative di altre zone, quali: a. linee di comunicazione viaria; b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui; d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico. Tali interventi andranno corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.
Fonte	PTCP

Vincolo	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale
Riferimento normativo	PTCP art. 15
Obiettivo	Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale comprendono gli ambiti di accertato valore paesaggistico-ambientale che sono caratterizzati da rilevanti componenti vegetazionali, geologiche, storico-antropiche, percettive, ecc., e le zone che svolgono un ruolo di connessione di emergenze naturalistiche esistenti. Pertanto l'obiettivo è quello di tutelare le emergenze paesaggistico-ambientali presenti in tali ambiti.
Effetti	Sono ammesse esclusivamente le infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate: a. linee di comunicazione viaria nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano; b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e. impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna; f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali se contemplati dalla normativa o, qualora la normativa non preveda pianificazione settoriale, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione del presente Piano ed essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Sono comunque consentiti: a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale, secondo la classificazione di cui all'allegato alla L.R. n. 31/2002; b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati ed al 26 gennaio 1999 per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP previgente; c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la

	realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari; d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse, ricorrendo ove possibile all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica ai sensi della Direttiva assunta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3939 del 6 settembre 1994; e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. di cui sopra non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della L.R. n. 30/1981, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
Fonte	PTCP

Vincolo	Zone interessate da bonifiche storiche di pianura
Riferimento normativo	PTCP, art. 26
Obiettivo	Nelle zone interessate da bonifiche storiche di pianura, l'obiettivo è la tutela dei terreni agricoli interessati da tali bonifiche all'interno delle zone di interesse storico-testimoniale.
Effetti	Nelle zone interessate da bonifiche storiche di pianura si applicano le seguenti disposizioni:

- a. i terreni agricoli sono assoggettati alle disposizioni relative alle zone agricole dettate dalle leggi vigenti e dalla pianificazione regionale, provinciale, comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dalle ulteriori disposizioni di cui alle Norme del PTCP, fatta salva comunque l'efficienza del sistema idraulico;
- b. deve essere evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;
- c. qualora i manufatti idraulici siano costituiti da materiali non particolarmente pregiati (diversamente da mattoni faccia a vista non trafilati, coppi, legno, strutture in ferro, pietre locali o graniti angolari ecc..), i relativi interventi di recupero dovranno garantire la possibilità di reimpiego di materiali omogenei o migliorativi di quelli originari;
- d. gli interventi di nuova edificazione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e di norma costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente.

Nelle zone interessate da bonifiche storiche di pianura si applicano i seguenti ulteriori indirizzi:

- a. vietare ogni intervento, compresa la coltivazione a fini agricoli, a distanze dai canali di bonifica inferiori a quelle indicate dall'art. 133 del R.D. n. 368/1904;
- b. evitare l'eliminazione di strade poderali ed interpoderali, quando affiancate o di servizio ai canali di bonifica;
- c. evitare la rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivoli, ponti in muratura, passerelle, ecc) e, in ogni caso, vietare, senza la preventiva autorizzazione dei Consorzi di bonifica, la rimozione di manufatti idraulici che, presenti in proprietà private, siano ritenuti dai Consorzi medesimi opere necessarie ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del R.D. n. 215/1933;
- d. favorire l'impianto di vegetazione autoctona senza abbattimento di siepi, filari alberati, alle distanze prescritte dal R.D. n. 368/1904 così come modificate dall'art. 14 del PAI, purché non venga impedito il regolare deflusso delle acque, la sicurezza dei luoghi e la manutenzione idraulica dei corsi d'acqua;
- e. relativamente alla vegetazione riparia contigua alla rete di bonifica, potrà essere

	consentito solo il mantenimento a prato; f. incentivare il recupero dei manufatti di pertinenza di interesse storico-testimoniale, anche a fini didattici e fruitivi.
Fonte	PTCP

VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI

(Tavola V.3)

Vincolo	Fascia di rispetto alla rete stradale
Riferimento normativo	D.L. 285/1992 D.P.R. 495/1992
Obiettivo	Nella fascia di rispetto stradale l'obiettivo è garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché mantenere una fascia ineditata utilizzabile per l'esecuzione di lavori, per l'impianto di cantieri e per l'eventuale allargamento della sede stradale.
Effetti	<u>D.L. 285/1992</u> Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato: a. aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; b. costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; c. impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nelle precedenti lettere b) e c), deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel D.P.R. 495/1992 in relazione alla tipologia

delle strade.

In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate dal D.P.R. 495/1992 deve essere aggiunta l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

D.P.R. 495/1992

Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

Fuori dai centri abitati, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- f. 60 m per le strade di tipo A;
- g. 40 m per le strade di tipo B;
- h. 30 m per le strade di tipo C;
- i. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali;
- j. 10 m per le strade vicinali di tipo F.

Fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle

nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a. 30 m per le strade di tipo A;
- b. 20 m per le strade di tipo B;
- c. 10 m per le strade di tipo C.

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a. 5 m per le strade di tipo A, B;
- b. 3 m per le strade di tipo C, F.

Per le strade di tipo F, fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

	Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme: - nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati per le fasce di rispetto fuori dai centri abitati; - nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda. Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 30 m per le strade di tipo A; 20 m per le strade di tipo D. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui sopra, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a: 30 m per le strade del tipo A; 20 m per le strade del tipo D ed E; 10 m per le strade del tipo F. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 3 m per le strade di tipo A; 2 m per le strade di tipo D. Per le altre strade, nei casi di cui sopra, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.
Fonte	Elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Fascia di rispetto agli elettrodotti ad alta tensione
Riferimento normativo	L.R. 30/2000 Legge 36/2001 D.P.C.M. 08/07/2003 D.Lgs 259/2003 D.M. 29/05/2008 D.G.R. 2088/2013
Obiettivo	Nella fascia di rispetto agli elettrodotti ad alta tensione l'obiettivo è la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.
Effetti	<u>L.R. 30/2000</u> Gli strumenti urbanistici devono assicurare che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento. Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonché dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste dalla L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992. <u>Legge 36/2001</u> Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro

dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione.

D.P.C.M. 08/07/2003 (in applicazione della Legge 36/2001)

Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μ T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di 3 μ T ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.

D.M. 29/05/2008

L'APAT ha definito la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto che i proprietari/gestori devono comunicare.

	<u>D.G.R. 2088/2013</u> Per tutti gli impianti elettrici dovranno essere fornite le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) imperturbate. Solo nel caso delle situazioni complesse previste dal Decreto 29/05/2008 (parallelismo o incrocio di linee e cambi di direzione di una linea) e di altre circostanze per le quali la definizione del luogo dei punti in cui si possono superare i 3 μT, è frutto di più contributi, riconducibili a sorgenti diverse, che concorrono in sovrapposizione, il richiedente deve fornire anche le aree di prima approssimazione. Inoltre, qualora all'interno del corridoio definito dalla DPA o all'interno dell'area di prima approssimazione ricadano luoghi destinati a permanenza prolungata, il richiedente deve fornire il calcolo esatto della fascia di rispetto in corrispondenza di tali luoghi.
Fonte	Terna, elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Fascia di rispetto agli elettrodotti a media tensione
Riferimento normativo	L.R. 30/2000 Legge 36/2001 D.P.C.M. 08/07/2003 D.Lgs 259/2003 D.M. 29/05/2008 D.G.R. 2088/2013
Obiettivo	Nella fascia di rispetto agli elettrodotti a media tensione l'obiettivo è la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.
Effetti	<u>L.R. 30/2000</u> Gli strumenti urbanistici devono assicurare che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi

impianti nei confronti delle costruzioni esistenti.

Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia, per gli impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un Piano di risanamento.

Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonché dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste dalla L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.

L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.

Legge 36/2001

Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. In caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione.

D.P.C.M. 08/07/2003 (in applicazione della Legge 36/2001)

Nel caso di esposizione a campi elettrici e magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve essere superato il limite di esposizione di 100 μ T per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci.

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 μ T, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia,

	di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, è fissato l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di 3 μT ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. I gestori provvedono a comunicare i dati per il calcolo e l'ampiezza delle fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti. <u>D.M. 29/05/2008</u> L'APAT ha definito la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto che i proprietari/gestori devono comunicare. <u>D.G.R. 2088/2013</u> Per tutti gli impianti elettrici dovranno essere fornite le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) imperturbate. Solo nel caso delle situazioni complesse previste dal Decreto 29/05/2008 (parallelismo o incrocio di linee e cambi di direzione di una linea) e di altre circostanze per le quali la definizione del luogo dei punti in cui si possono superare i 3 μT, è frutto di più contributi, riconducibili a sorgenti diverse, che concorrono in sovrapposizione, il richiedente deve fornire anche le aree di prima approssimazione. Inoltre, qualora all'interno del corridoio definito dalla DPA o all'interno dell'area di prima approssimazione ricadano luoghi destinati a permanenza prolungata, il richiedente deve fornire il calcolo esatto della fascia di rispetto in corrispondenza di tali luoghi.
Fonte	e-distribuzione, elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Stazioni radio-base per la telefonia mobile																				
Riferimento normativo	L.R. 30/2000 Legge 36/2001 D.P.C.M. 08/07/2003 D.Lgs 259/2003 D.G.R. 1138/2008																				
Obiettivo	Nella fascia di rispetto alle stazioni radio-base per la telefonia mobile l'obiettivo è la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.																				
Effetti	<u>L.R. 30/2000</u> Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL), autorizza l'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con la Pianificazione Urbanistica Comunale. L'adeguamento degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva è realizzato con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei limiti di esposizione e/o la delocalizzazione. <u>D.P.C.M. 08/07/2003 (in applicazione della Legge 36/2001)</u> Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i seguenti limiti di esposizione, intesi come valori efficaci. <table><tr><th>Tabella 1</th><th>Intensità di campo elettrico E (V/m)</th><th>Intensità di campo magnetico H (A/m)</th><th>Densità di potenza D (W/m²)</th></tr><tr><td>Limiti di esposizione</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,1 < f ≤ 3 MHz</td><td>60</td><td>0,2</td><td>-</td></tr><tr><td>3 < f ≤ 3000 MHz</td><td>20</td><td>0,05</td><td>1</td></tr><tr><td>3 < f ≤ 300 GHz</td><td>40</td><td>0,1</td><td>4</td></tr></table>	Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)	Limiti di esposizione				0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-	3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1	3 < f ≤ 300 GHz	40	0,1	4
Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m²)																		
Limiti di esposizione																					
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-																		
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1																		
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,1	4																		

A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella seguente tabella.

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

I valori di cui alle precedenti tabelle devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente tabella.

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza D (W/m ²)
Obiettivi di qualità			
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

D.G.R. 1138/2008

Qualora la modifica di un impianto già autorizzato non determini un incremento di campo elettrico, valutato in corrispondenza di edifici adibiti a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere, il gestore vi provvede, fermo restando il rispetto dei

	limiti previsti dalla normativa statale e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, previa comunicazione al Comune e all'ARPA, corredata della relativa valutazione del campo elettrico. La legge vieta la localizzazione di impianti fissi di telefonia mobile in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R 17 febbraio 2005, n. 6, nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale di cui alla parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La localizzazione degli impianti in prossimità di aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche è consentita qualora si persegua l'obiettivo di qualità teso alla minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici degli utenti di dette aree ovvero quando il valore del campo elettrico risulta, compatibilmente con la qualità del servizio da erogare, il più vicino possibile al valore del fondo preesistente. La localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici. La localizzazione di nuovi impianti su edifici classificati di interesse storico - architettonico o di pregio storico - culturale e testimoniale in base alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9 dell'allegato alla Legge Regionale n. 20 del 2000, non compresi tra gli edifici di valore storico - architettonico e monumentale, è consentita qualora dimostri tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo, obbligatorio, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
Fonte	Catasto Regionale delle sorgenti di campi elettromagnetici, elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Fascia di rispetto ai metanodotti
Riferimento normativo	D.M. 24/11/1984
Obiettivo	Nella fascia di rispetto ai metanodotti l'obiettivo è proteggere tali infrastrutture al fine di garantire la sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale.

Effetti	Lungo i tracciati dei metanodotti la fascia di rispetto da osservarsi dipende dalla pressione di esercizio, il diametro della condotta, la natura del terreno di posa ed il tipo di manufatto esistente. E' fatto obbligo, per ogni intervento previsto in prossimità delle condotte, richiedere all'Ente gestore il nulla-osta di competenza.
Fonte	Snam, elaborazione Comune di Rivergaro

Vincolo	Fascia di rispetto agli impianti di depurazione
Riferimento normativo	Del. Com. Min. del 04/02/1977
Obiettivo	Nella fascia di rispetto agli impianti di depurazione l'obiettivo è garantire la salute umana, proteggendo la popolazione da sostanze patogene e/o pericolose.
Effetti	Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto. La larghezza della fascia è stabilita dall'autorità competente in sede di definizione degli strumenti urbanistici e/o in sede di rilascio della licenza di costruzione. In ogni caso tale larghezza non potrà essere inferiore ai 100 metri. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suddetta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
Fonte	Elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Fascia di rispetto cimiteriale
Riferimento normativo	R.D. 1265/1934, art. 338 D.P.R. 285/1990 Legge 166/2002, art. 28 L.R. 19/2004
Obiettivo	Nella fascia di rispetto cimiteriale l'obiettivo è garantire la futura espansione del cimitero, garantire il decoro di un luogo di culto nonché assicurare una cintura

	sanitaria attorno ai luoghi per loro natura insalubri.
Effetti	I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma. Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: a. risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b. l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Fonte	Elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Zone di particolare protezione da inquinamento luminoso
Riferimento normativo	L.R. 19/2003 D.G.R. 1732/2015 DET-AMB ARPAE n.2021-1358 DET-AMB ARPAE n.2021-2328
Obiettivo	Nelle zone di protezione dall'inquinamento luminoso l'obiettivo è proteggere la popolazione, le aree naturali protette, i siti della Rete Natura 2000, nonché gli osservatori astronomici ed astrofisici, di rilevanza regionale o provinciale, che svolgono attività di ricerca scientifica e di divulgazione, da ogni forma di irradiazione di luce artificiale che presenta una o più delle seguenti caratteristiche: si disperde al di fuori dell'area a cui è funzionalmente dedicata; è orientata al di sopra della linea di orizzonte; induce effetti negativi conclamati sull'uomo o sull'ambiente; è emessa da sorgenti / apparecchi / impianti che non rispettano la legge. <i>Nei territori di Calendasco e Rivergaro il vincolo si applica ai siti della Rete Natura 2000 descritti nelle schede dei vincoli ambientali.</i>
Effetti	I nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica devono rispondere ai seguenti requisiti: a. essere dotati di sorgenti luminose al sodio alta pressione; b. essere dotati di apparecchi di illuminazione che rispettino quanto previsto all'art. 5, comma 1, lett. b) della D.G.R. 1688/2013; c. essere impianti che rispettino quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c) della D.G.R. 1688/2013. I nuovi impianti di illuminazione esterna privata, se costituiti da un numero di apparecchi minore o uguale a 10, devono rispondere ai seguenti requisiti: a. essere dotati di sorgenti luminose al sodio alta pressione; b. essere dotati di apparecchi di illuminazione che rispettino quanto previsto all'art. 5, comma 2, lett. b) della D.G.R. 1688/2013; c. essere impianti che rispettino quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. c) della D.G.R. 1688/2013. I nuovi impianti di illuminazione esterna privata, se costituiti da un numero di apparecchi superiore a 10, devono rispondere ai seguenti requisiti: a. essere dotati di sorgenti luminose al sodio alta pressione; b. essere dotati di apparecchi di illuminazione che rispettino quanto previsto all'art.

	5, comma 1, lett. b) della D.G.R. 1688/2013; c. essere impianti che rispettino quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c), punti I,II,III,IV e V della D.G.R. 1688/2013.
Fonte	/

Vincolo	Impianti per l'emittenza radio e/o televisiva
Riferimento normativo	PLERT Provincia di Piacenza (approvato con DCP n. 72/2008) Legge 36/2001 L.R. 30/2002
Obiettivo	Nelle aree dei siti per emittenza radio l'obiettivo è proteggere la salute dei cittadini, assicurare la salvaguardia del territorio e concorrere alla tutela dell'ambiente. Nel Comune di Calendasco è presente un sito dismesso, mentre nel Comune di Rivergaro siti per emittenza radio e/o televisiva e siti temporanei da delocalizzare.
Effetti	La localizzazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva è vietata in aree comprese in una fascia di rispetto di 300 m dal perimetro del centro abitato. <u>Siti compatibili</u> Nei siti compatibili è ammesso il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 30/2000 e di cui agli artt. 28 e 29 in merito ai criteri di razionalizzazione delle strutture esistenti e di inserimento ambientale e paesaggistico, nel rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute. <u>Siti temporanei da delocalizzare</u> Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 30/2000 e con lo scopo di garantire la fruizione del servizio, gli impianti potranno permanere nella loro collocazione attuale per un periodo massimo di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del PLERT e comunque fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del PNAF, oltre al periodo strettamente necessario per la presentazione e approvazione del Piano di risanamento. Il superamento del termine quinquennale di permanenza è in ogni caso ammissibile esclusivamente nelle more di emanazione dei provvedimenti attuativi del PNAF. Nei sei mesi successivi alla scadenza del termine di cinque anni e ove siano intervenuti i provvedimenti attuativi del PNAF, i gestori hanno l'obbligo di elaborare e

	presentare al Comune territorialmente competente il Piano di risanamento che dovrà essere attuato nei sei mesi successivi alla sua approvazione. Durante il periodo complessivo di permanenza temporanea, i siti non potranno essere utilizzati per l'installazione di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva e dovrà comunque essere costantemente garantito il rispetto dei limiti di esposizione per la tutela della salute che dovranno essere periodicamente verificati da ARPAE. In attesa della loro delocalizzazione, gli impianti dovranno inoltre essere adeguati a standard di sicurezza, di manutenzione e di visibilità indispensabili alla loro integrazione nel contesto territoriale e paesaggistico, secondo la valutazione di compatibilità contenuta nella tabella "Denominazione e tipologia dei siti di Piano" della tavola n. 4, allegata al PLERT. Siti dismessi I siti identificati nel PLERT utilizzati unicamente da impianti dismessi per i quali non siano state nel frattempo rilasciate nuove autorizzazioni all'emittenza prima dell'adozione del PLERT, non potranno più essere utilizzati per nuovi impianti.
Fonte	VinGIS, elaborazione Comuni di Calendasco e Rivergaro

Vincolo	Siti bonificati con limitazione d'uso per contaminazione residua
Riferimento normativo	Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate (P.R.R.B.), art. 7, comma 4 e art. 30 L.R. 24/2017, artt. 7 e 8
Obiettivo	L'obiettivo è la gestione di ciascun sito potenzialmente contaminato, contaminato accertato, sottoposto ad interventi di bonifica e ripristino ambientale o con procedura di bonifica conclusa. Nel solo Comune di Rivergaro è presente un sito non contaminato.
Effetti	Obbligo di riportare, ai fini della conoscibilità di eventuali vincoli sulle aree soggette a bonifica, i siti presenti nell'Anagrafe regionale dei siti contaminati all'interno del certificato di destinazione urbanistica.
Fonte	Anagrafe dei Siti Contaminati Regione Emilia Romagna, elaborazione Comune di Rivergaro